

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1504

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

Presentata il 29 marzo 1984

Soppressione del ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari ed inquadramento degli stessi nel ruolo degli ufficiali giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottopongo alla vostra cortese attenzione tende, fra l'altro, a porre termine alla conflittualità aspra e permanente tra la categoria degli ufficiali giudiziari e quella degli aiutanti ufficiali giudiziari e al conseguente riverbero negativo sull'espletamento delle delicatissime funzioni che le due benemerite categorie svolgono.

Le norme relative all'attuale ordinamento degli ufficiali, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e nelle successive modificazioni di modesta entità.

È ben noto il carattere gravemente lacunoso ed insoddisfacente di tale disciplina di legge nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari, che, fra l'altro, ingiustamente continuano ad essere così denominati.

La parola « aiutante » è stata da tempo cancellata da tutte le qualifiche riferite a lavoratori e in particolare a funzionari della pubblica amministrazione perché anacronistica e contraria a ogni principio di giustizia sociale, e soprattutto al dettato costituzionale che sancisce pari dignità dei cittadini di fronte alla legge (nella specie dei cittadini che esercitano le stesse identiche funzioni).

Il termine « aiutante », che da anni umilia degli onesti lavoratori, genera equivoci, crea confusione, non è più ammissibile in quanto di fatto l'aiutante ufficiale giudiziario altro non è che il sostituto dell'ufficiale giudiziario e di conseguenza l'attuale denominazione non corrisponde alle effettive funzioni svolte, tutte ascrivibili fra quelle di concetto.

Infatti, fra le funzioni che quotidianamente svolgono gli aiutanti ufficiali giudiziari, assume notevole rilievo quella

che il codice qualifica fondamentale per l'ufficiale giudiziario: la notificazione, la quale postula un'attività interpretativa delle norme processuali civili e penali, non solo, ma anche quelle di diritto sostanziale.

L'attività notificatoria non si concreta di certo nella mera consegna materiale di un atto giudiziario, ma impegna il notificante in una attività ermeneutica delle norme del processo civile e penale, applicando in una spesso complessa congerie di fattispecie concrete, la norma posta in astratto dal legislatore.

Dalla giurisprudenza, in particolare da quella doviziosa della Suprema corte in materia di notificazione civile e penale, si evince in maniera indubitabile che le notificazioni sono da annoverare fra le funzioni di concetto, le quali, per una singolare logica giuridica, frutto della ibrida origine storica della categoria, non sono state ancora riconosciute agli aiutanti ufficiali giudiziari.

I maestri del diritto suffragano il mio dire assumendo che la natura giuridica di un organo si desume unicamente dalle funzioni da esso esercitate; è poi da sottolineare che fra queste fanno spicco — assieme alla notificazione — le attribuzioni dell'aiutante ufficiale giudiziario in ordine alla levata del protesto, con piena titolarità della funzione su base di parità con i notai e gli ufficiali giudiziari, funzioni prettamente di concetto.

È inoltre da evidenziare che l'aiutante ufficiale giudiziario, ogni qualvolta esigenze di servizio lo richiedono, esercita tutte le funzioni dell'ufficiale giudiziario, compresa quella delle esecuzioni, giusta come previsto dall'articolo 32 del citato ordinamento.

È da aggiungere che anche la dottrina ha da tempo riconosciuto in modo esplicito, e recentemente confermato, la menzionata grave lacunosità del vigente ordinamento che non ha garantito il regolare ed efficiente espletamento del servizio e che in particolare ha deluso le legittime aspettative di riconoscimento, almeno formale, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari, spesso ben più impegnativa e

defaticante di quella dell'ufficiale giudiziario.

L'ordinamento in questione si è limitato a ribadire che gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari, mentre vengono trattati dagli ufficiali giudiziari come costanti e normali « sostituti effettivi » quali in realtà sono a tutti i fini, in quanto svolgono identiche attività. Ha così finito per alimentare la conflittualità tra le due categorie, avendo lasciato sussistere e anzi avvalorato i seguenti gravissimi inconvenienti: un potere gerarchico di ampiezza sproporzionata dell'ufficiale giudiziario sull'aiutante ufficiale giudiziario, la persistente mancanza di una precisa e completa indicazione delle attività specifiche dell'aiutante ufficiale giudiziario e la palese sproporzione di ordine retributivo fra le due categorie.

Pertanto, ai fini di una vera razionalizzazione dell'intero settore, non sembra più ammissibile rinviare la necessaria organica riforma.

Si delinea in proposito l'esigenza primaria dell'istituzione di un ruolo unico per ufficiali giudiziari e per aiutanti ufficiali giudiziari — come anche in Parlamento proposto nel passato e di recente nuovamente auspicato — non tanto per riparare alle incongruenze antistoriche ed antiggiuridiche sulla base delle quali un organo viene collocato in un livello anziché in un altro, solo, sembrerebbe, in funzione della denominazione dell'organo stesso, nella specie l'aiutante ufficiale giudiziario, quanto per adeguare le strutture degli uffici notificazioni ed esecuzioni alle reali esigenze di un più efficiente funzionamento di questo vitale settore della pubblica amministrazione nell'interesse superiore della giustizia e della collettività nazionale.

L'istituzione di un ruolo unico è altresì imposta da ragioni di ordine finanziario: due categorie, che sono l'una l'immagine speculare dell'altra, costituiscono un lusso, uno spreco del pubblico danaro che lo Stato non può e non deve permettersi. Alla emorragia delle pubbliche risorse si deve riparare non solo con la

soppressione degli « enti inutili » ma anche con la eliminazione di doppioni inutili di categoria.

È necessario e urgente procedere alla riforma dell'ordinamento in termini radicali con l'istituzione di un ruolo unico in quanto eventuali parziali modifiche altro non costituirebbero che dei palliativi contrari, sotto qualsiasi profilo, agli interessi effettivi dell'amministrazione e certamente del tutto inidonei a porre termine alla grave permanente conflittualità esistente fra le categorie degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

È ormai universalmente riconosciuto che il ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari è un doppione di quello degli ufficiali giudiziari in quanto i primi, per espresso dettato di legge o per applicazione, svolgono le stesse identiche funzioni che l'articolo 59 del codice di procedura civile attribuisce agli ufficiali giudiziari; a parte poi l'articolo 1 della legge n. 349 del 1973 che conferisce agli aiutanti ufficiali giudiziari la titolarità in materia di esercizio del potere di elevazione dei protesti cambiari.

Né può ostare l'articolo 165 della legge 1229 del 1959, dal momento che esso è da considerarsi totalmente superato dalla legge 12 luglio 1975, n. 322, pur se da questa non espressamente abrogato: anche le notificazioni, di per sé, rientrano infatti nei compiti degli ufficiali giudiziari e non sono di esclusiva pertinenza degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Pertanto, essendo oggi l'attività dell'aiutante ufficiale giudiziario praticamente molto simile a quella dell'ufficiale giudiziario, l'unificazione di entrambe le categorie in un unico ruolo non potrà assolutamente determinare alcun vuoto di prestazioni, ma anzi costituirà certamente la migliore garanzia nell'espletamento del delicatissimo servizio di tutto il personale.

È a tutti noto che l'aiutante ufficiale giudiziario, fin dal primo giorno di immissione in carriera può sostituire — co-

me sostituisce — l'ufficiale giudiziario; quest'ultimo, invece, prima di essere abilitato deve sostenere, oltre il concorso, un tirocinio di sei mesi.

L'aiutante ufficiale giudiziario, ogni qualvolta viene applicato — e i casi di applicazione sono dell'ordine di parecchie centinaia, come risulta dal bollettino del Ministero di grazia e giustizia — svolge sempre funzioni del tutto eguali a quelle dell'ufficiale giudiziario: tale esercizio gli proviene da un riconoscimento della legge alla quale dà attuazione il decreto del Capo dell'ufficio giudiziario.

La proposta istituzione di un ruolo unico per le due categorie mediante la soppressione del ruolo aiutanti ufficiali giudiziari ed inquadramento degli stessi nel ruolo degli ufficiali giudiziari non deve far sorgere dubbi di sorta circa il miglioramento generale dei servizi, soprattutto tenendo presente che, giusta come risulta dalle numerose relazioni ispettive, tutti gli aiutanti ufficiali giudiziari hanno sempre dimostrato di essere all'altezza dei compiti loro conferiti ogni qualvolta i capi degli uffici giudiziari si sono avvalsi di questi ausiliari per sostituire in numerosissime sedi gli ufficiali giudiziari in tutti indistintamente i servizi di loro pertinenza, compreso quello dell'esecuzione.

L'innovazione contenuta nel proposto provvedimento, lungi dall'essere così arida come potrebbe sembrare a prima vista, è quanto mai rispondente alla realtà e non si tratta solo di sanzionare legislativamente una situazione esistente di fatto ma di determinare, con una diversa e migliore utilizzazione del personale, una crescita certa della funzionalità dei servizi.

Per quanto riguarda, infine, la copertura della spesa di bilancio — in relazione del raggiungimento del cosiddetto minimo garantito dallo Stato — la stessa può ritenersi sussistente in conseguenza della rivalutazione ISTAT, disposta all'articolo 4, dei diritti spettanti al personale in questione, stabiliti nel lontano 1975 dalla legge 12 luglio di quell'anno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari, istituito con legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è soppresso.

ART. 2.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel ruolo degli ufficiali giudiziari, di cui acquisiscono funzioni, competenze, diritti e trattamento economico rimanendo nelle rispettive sedi di appartenenza.

ART. 3.

La pianta organica di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è modificata di conseguenza.

ART. 4.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante l'adeguamento, in base agli indici ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati, dei diritti previsti e stabiliti dalla legge 12 luglio 1975, n. 322, ancora in vigore, fatta base cento la data di entrata in vigore di detta legge come parametro di adeguamento.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il terzo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.